

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

48.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Disegno e proposte di legge (Rinvio del se-	
Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4953) ...	3	Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4, 8	Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);	
Balestracci Nello (DC), <i>Relatore</i>	3, 4, 7	Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317);	
Ciaffi Adriano (DC)	7	Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4856)	8
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	8
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4830)	8		
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	8		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,05.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 luglio 1990.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « si ricorda che i capitoli ordinari di bilancio utilizzati per la copertura delle maggiori spese disposte dal provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 362, nei due prossimi esercizi finanziari non potranno essere incrementati, detratte le somme utilizzate come copertura, in misura superiore al tasso di inflazione programmato; con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge, valuti la Commissione i possibili effetti conseguenti all'eventuale richiesta di allargamento del beneficio ivi previsto ad altre categorie di personale ».

La XI Commissione lavoro ha altresì espresso parere favorevole senza osservazioni.

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Cercherò di essere il più sintetico possibile sul disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, che ingloba anche una serie di articoli di un precedente decreto-legge. Esso sostanzialmente dà attuazione legislativa alla copertura finanziaria concernente il trattamento economico del personale della polizia di Stato che, come i colleghi sanno, ai sensi dell'articolo 43 della legge di riforma del Corpo, la n. 121 del 1981, è determinato sulla base di accordi fra una delegazione governativa e gli esponenti sindacali della polizia maggiormente rappresentativi.

Successivamente — questo è l'oggetto della nostra discussione — è intervenuto un disegno di legge per la copertura delle spese che incidono sul bilancio dello Stato e l'estensione degli stessi benefici agli altri corpi di polizia secondo l'articolo 16 della legge n. 121, cioè i carabinieri, la Guardia di finanza, gli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico è costituito dallo stipendio del livello retributivo comprensivo dell'indennità pensionabile, che assorbe l'assegno personale di funzione ed altre voci contemplate nell'articolo 95 della legge n. 121, quali la presenza, i servizi fuori sede, il lavoro straordinario e così via; altre voci, pur essendo comprese, fanno parte di accordi che richiamerò soltanto per memoria.

Come i colleghi sanno, l'accordo contrattuale è stato firmato il 22 dicembre

1989 e copre il triennio 1988-1990; la copertura finanziaria è stata disposta con il decreto-legge 1° giugno 1990 n. 127, in corso di conversione e l'accordo è stato recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990 n. 147.

L'articolo 1 autorizza la spesa di 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di 1.504 miliardi per il 1991, per l'applicazione dell'accordo che ho richiamato e per la copertura degli ulteriori benefici di cui all'articolo successivo.

L'articolo 2 tratta dell'indennità pensionabile, di cui sono previste aliquote di aumento pari al 34 per cento in tre fasi successive rispetto alla misura vigente al 30 giugno 1988, prevista per i dirigenti della polizia di Stato dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, che è estesa anche alle qualifiche dirigenziali degli altri corpi di polizia. È inoltre previsto il compenso per i dirigenti impegnati nei turni di reperibilità o in servizi esterni.

L'articolo 3 tratta dell'inquadramento dei ruoli tecnici. Non credo di dover dare conto del provvedimento articolo per articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei può fare come crede: in ogni caso non siamo in condizione di approvare il disegno di legge nella seduta di oggi, perché è stato assegnato soltanto in data 11 luglio 1990. Erano richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e lavoro, che sono stati espressi, ma anche quello della Commissione difesa, che ancora non è stato formulato. È vero che quest'ultimo non è vincolante, però è anche vero che è buona norma attendere per l'acquisizione di quel parere: ne faremo a meno se, trascorsa la giornata odierna, esso non sarà stato ancora dato. Non penso quindi, sia opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge.

Siccome rinviando il seguito a domani, invito gli uffici a fornire ai colleghi della Commissione in tempo utile un documento che evidenzia le modifiche apportate dal Senato al testo del Governo, non solo per l'ordinato svolgimento del nostro

lavoro legislativo, quanto perché una delle osservazioni della Commissione bilancio si riferisce ad una norma introdotta dal Senato, sulla quale i sindacati hanno attirato la nostra attenzione, vale a dire l'estensione dei benefici al personale civile del Ministero dell'interno. La Commissione bilancio, in modo alquanto involuto ma chiaro, fa presente che questa norma, se invocata da altri settori dell'amministrazione, potrebbe portare ad un aggravio di spesa. Trattandosi di un'osservazione e non di una condizione, siamo liberi di decidere come meglio riteniamo, però sempre *ex informata quaestione*. Ecco perché gli uffici sono invitati a procedere a questa collazione che per la verità occorrerebbe effettuare sempre, perché la Commissione dovrebbe conoscere le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, quando il provvedimento viene esaminato in seconda battuta.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. Sugli articoli oggetto di emendamenti mi diffonderò in maniera specifica, mentre in relazione agli altri cercherò di essere molto sintetico. L'articolo 3 riguarda l'inquadramento nei ruoli tecnici. Il primo comma di tale articolo stabilisce che « effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (tale trasferimento si è reso necessario al fine di assicurare la continuità di alcuni servizi), i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del 5 per cento, all'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ». Tale riserva tende ad evitare la dispersione di un notevole patrimonio di esperienze. Ripeto, per tale finalità il 5 per cento dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli tecnici è riservato all'inquadramento di tale personale.

L'articolo 4 è stato oggetto di un emendamento con una qualche valenza di legittimità costituzionale. Tale articolo riguarda il settore di centro psicotecnico. Vorrei far presente che esso segue la stessa filosofia dell'articolo precedente e prende in considerazione il personale della polizia di Stato a cui sono stati affidati incarichi di perito selettore, di psicologo o di biologo. Si tratta di personale estraneo all'amministrazione. Tutti i posti disponibili, una volta applicate le riserve, ad esempio una volta inquadrati i direttori tecnici selettori del centro psicotecnico, sono riservati al personale non appartenente alla pubblica amministrazione, cioè agli esperti esterni attualmente impiegati in questo settore. La riserva opera prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso nei ruoli.

Vorrei precisare che la nostra Commissione non ha formulato alcun rilievo allorché abbiamo esaminato i presupposti di costituzionalità del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, di cui 13 articoli mi pare siano trasfusi integralmente nel disegno di legge attualmente in discussione, compreso l'articolo 4. Questo articolo, che prevede la copertura finanziaria dei contratti ammettendo a concorso alcuni periti selettori, psicologi, infermieri e tecnici di laboratorio incaricati, non viene meno agli elementi ed ai principi che informano qualsiasi procedimento concorsuale.

Vi è una valutazione dell'amministrazione, che anche al Senato ha espresso la volontà di non disperdere un patrimonio di esperienze, ormai acquisito e indispensabile per poter svolgere in maniera sollecita e compiuta gli esami ai fini dell'arruolamento di giovani nella polizia di Stato. Come i colleghi sanno, ogni qualvolta vengono emanati i bandi, affluiscono domande da parte di decine di migliaia di giovani.

È prevista la riserva, prescindendo dai limiti di età e dal possesso del titolo di studio richiesto, ma ci si basa su una esperienza lungamente maturata all'interno dell'amministrazione. Si tratta, in-

fatti, di personale che ha svolto certe mansioni per lungo tempo al servizio della pubblica amministrazione e si ritiene anche che ne sia difficile il reclutamento attraverso concorsi pubblici normali. È chiaro, invece, che qualora non fosse approvata una norma come l'articolo 4, si bloccherebbero i concorsi di arruolamento nella polizia di Stato, per cui si ritiene di potere fare a meno anche del requisito relativo al titolo di studio.

L'articolo 5 riguarda gli incarichi esterni di infermiere e di biologo. È prevista una diversa autorizzazione fra le due categorie, nel senso che l'esperienza acquisita rende consigliabile di modificare il rapporto numerico a favore degli ingegneri, una categoria che richiede una maggiore presenza rispetto ai biologi.

L'articolo 6 riguarda la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria. Ricordo ai colleghi che la disciplina relativa a tale qualifica in relazione al personale tecnico e scientifico deve essere ulteriormente perfezionata. Ferma rimanendo la distinzione dei ruoli e delle funzioni degli appartenenti alla polizia di Stato, occorre considerare che si tratta di personale qualificato sotto il profilo operativo, tecnico e sanitario, per cui appare obbligatorio riconoscere a tutti le qualità di ufficiale o di agente di polizia, limitatamente, è ovvio, alle funzioni esercitate, con le conseguenze che derivano dall'ordinamento. È necessario stabilire ciò anche per non rendere difficoltoso o addirittura pregiudizievole l'espletamento delle proprie funzioni.

Con la norma, inoltre, si estende al personale dei ruoli tecnici la procedura di accertamento dei requisiti attitudinali previsti per il restante personale della polizia di Stato, secondo criteri diventati sostanzialmente automatici e non più discrezionali da parte del Ministero dell'interno.

L'articolo 7 riguarda il corso di aggiornamento per gli assistenti capo della polizia di Stato e il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Esso si prefigge lo scopo di limitare con provvedimento ministeriale il numero di assistenti capo da ammettere al corso di ag-

giornamento per il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, tenuto conto che con il prossimo anno gli aventi titolo, secondo quanto ha accertato il Ministero dell'interno, dovrebbero assommare a circa 13 mila unità.

Il secondo comma dell'articolo si riferisce all'Arma dei carabinieri e concerne l'accesso nel ruolo dei sottufficiali nel grado di vicebrigadiere, ampliando la percentuale dei posti riservati al personale già appartenente al Corpo.

L'articolo 8 riguarda l'iscrizione al fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Si tratta di un puro adeguamento alla disciplina vigente per l'iscrizione a tale fondo del personale della Guardia di finanza, colmando così una lacuna che è stata individuata nella legislazione.

Per quanto riguarda l'articolo 9, concernente i procedimenti a carico del personale di polizia, si tratta di una norma che si è resa necessaria con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in data 25 ottobre 1989. Era venuta meno la possibilità per gli ufficiali della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria di avvalersi di avvocati del libero foro, con l'assunzione delle spese da parte del Ministero dell'interno, in caso di procedimenti penali per fatti avvenuti in servizio o relativi all'uso delle armi. La norma conferma questa facoltà, già esercitabile in precedenza; per gli stessi motivi viene ribadita la previsione dell'articolo 32 della legge n. 152 del 1975, relativa ai procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'amministrazione.

L'articolo 10, a proposito degli agenti ausiliari della polizia di Stato, va incontro ad una necessità collegata alla possibilità di effettuare il servizio militare di leva anche nella polizia, sopprimendo la norma che fissava un limite a tale facoltà, questo anche per andare incontro alle esigenze di sicurezza dei cittadini, pur con tutte le cautele indicate nella legge di riforma.

L'articolo 11 riguarda i rapporti informativi e modifica l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, individuando gli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza. Poiché si sono verificate discrasie nell'applicazione di quel decreto, in considerazione del fatto che spesso negli uffici interessati non presta servizio personale con la qualifica richiesta per la compilazione di tale rapporto, con la norma in questione si ovvia a questo inconveniente e si stabiliscono — mi si passi il termine — le gerarchie, onde poter effettuare la redazione delle schede valutative dei dipendenti.

L'articolo 12, che tratta dei rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, è volto ad individuare gli organi competenti ad effettuare la compilazione dei rapporti in questione, a seguito dell'istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, i tribunali ordinari e le procure circondariali, equiparando il personale della polizia a quello in servizio presso le questure.

L'articolo 13 è finalizzato alla tutela delle lavoratrici madri impiegate in servizi da considerarsi pericolosi e faticosi, agli effetti di quanto previsto nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Certamente i colleghi ricorderanno che, in occasione della riforma, emerse il problema se le poliziotte potessero essere adibite a servizi di pronto intervento: mentre i deputati « maschi » nutrivano qualche perplessità in proposito, da parte di quelli del gentil sesso di ogni schieramento fu presentato un ordine del giorno informato al principio della parità, anche per quanto riguardava i servizi di pronto intervento prestati dalle squadre mobili, fatta eccezione, ovviamente, per il periodo di maternità.

L'articolo 14 riguarda l'accesso delle assistenti della polizia femminile alla qualifica di commissario. Con il primo

comma si consente di ammettere ai concorsi per funzionario riservati alle *ex* assistenti le poche unità, 14, che hanno preso servizio tra l'entrata in vigore della legge n. 121 e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Con il secondo comma si prevede che le *ex* assistenti di polizia, superato il concorso per funzionario, siano sottoposte ad ulteriore periodo di prova, cosa che va nella giusta direzione della equiparazione. Si tratta di un articolo sul quale vorrei spendere qualche parola in più, in quanto indubbiamente ha suscitato qualche discussione. Certamente i colleghi sono in possesso della lettera dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e di qualche telegramma proveniente dall'interno del sindacato ...

ADRIANO CIAFFI. Ne abbiamo anche da parte della Dirstat !

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Avendo partecipato attivamente alla stesura della citata legge n. 121 del 1° aprile 1981 ed essendo stato relatore dei decreti applicativi (furono emanati otto decreti in un sol giorno), ricordo che la preoccupazione costante fu quella di ricomprendere in un'organica previsione unitaria sia i soggetti operativi, sia quelli di supporto della polizia di Stato (posso indicare tutti gli articoli che vanno in questa direzione). In questo senso gli articoli 36 e 43 e tutta la normativa contenuta nei decreti successivi conferiscono sia al trattamento economico, sia alla progressione di carriera, una identica cadenza. Poiché vi è una interconnessione, se dobbiamo discutere dell'articolo 15 dobbiamo esaminare la scelta che il legislatore ha compiuto a suo tempo. Gli articoli di cui darò lettura sono interconnessi, poiché l'obiettivo del legislatore è quello di assicurare lo stesso trattamento economico e la stessa cadenza nella progressione di carriera, in considerazione del fatto che le categorie qui indicate sono sottratte interamente alla contrattazione sindacale e perciò non possono essere lasciate sospese, per così

dire, nel limbo, in mancanza di una contrattazione collettiva. Prima di qualche riflessione più propriamente politica, vorrei ricordare che l'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al primo comma afferma che « in relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'amministrazione civile dell'interno » occorre provvedere al di fuori dal comparto generale del pubblico impiego, anche se poi vi sarà un richiamo per quel che riguarda la definizione delle funzioni. Questo è il primo problema.

Desidero poi rilevare che in relazione all'articolo 15 le organizzazioni sindacali vorrebbero sopprimere il riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337, 338 e 340. In sostanza per quel che riguarda la promozione a commissario, a commissario capo e vicequestore aggiunto rispetto alla progressione nella qualifica di consigliere di prefettura, di consigliere di ragioneria, di direttore di sezione, di direttore di sezione di ragioneria, di viceprefetto, ispettore aggiunto e direttore aggiunto di divisione di ragioneria, viene prevista una progressione identica, dopo due anni di servizio effettivo nella qualifica.

Per quanto riguarda il trattamento economico, l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 afferma che ai viceconsiglieri, ai consiglieri di prefettura e di ragioneria competono lo stipendio la progressione economica prevista per i funzionari della polizia di Stato di cui alla lettera e) dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121; ai direttori di sezione e ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della polizia di Stato di cui alla lettera f); ai viceprefetti ispettori aggiunti e ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vicequestori aggiunti del ruolo della polizia di Stato di cui alla lettera g).

Per quanto riguarda il conferimento delle qualifiche dirigenziali, si adottano gli stessi criteri.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il collega Balestracci per una relazione così esauriente. Ritengo che il seguito della discussione debba essere rinviato alla seduta di domani; in ogni caso occorre dar conto dell'osservazione della V Commissione bilancio a cui ho fatto riferimento e la relazione svolta ci aiuta anche da questo punto di vista.

Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani 25 luglio 1990, un'ora dopo il termine della seduta antimeridiana della seduta dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Disegno di legge: Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 maggio 1990.

Debbo ricordare che non risultano espressi i prescritti pareri delle Commissioni e quindi occorre rinviare anche la discussione di questo provvedimento.

Comunico però di aver presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

Al comma 2, dopo le parole: concorsi indetti aggiungere le seguenti: o espletati.

1. 1.

Labriola.

Indipendentemente dal merito dell'aumento e dalle decisioni che la Commissione liberamente assumerà, vi è una norma nel disegno di legge che consente di far ricorso alla graduatoria degli idonei dei concorsi indetti negli ultimi dodici mesi. Indipendentemente dal giudizio su quest'articolo, penso che si dovrebbe

integrare la disposizione con le parole « o espletati ». Sarebbe singolare se un'amministrazione potesse far ricorso alle graduatorie degli idonei dei concorsi solamente indetti negli ultimi dodici mesi, poiché evidentemente questi concorsi debbono essere anche espletati.

Sottolineo pertanto l'incongruità della disposizione così com'è formulata al comma 2 e propongo che la Commissione trasmetta sin d'ora il testo dell'emendamento da me presentato alla XI Commissione lavoro pubblico e privato, perché possa essere acquisito il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani prevista un'ora dopo il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Disegno e proposte di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464); Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317); Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tortorella ed altri: « Nuova disciplina della dirigenza pubblica »; Tassone: « Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato »; Caria: « Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Comunico che il relatore ha elaborato un'ipotesi di soluzione ai problemi emersi nella precedente seduta, attraverso la predisposizione di una serie di emendamenti che sostanzialmente definiscono l'impianto ordinamentale del provvedimento, rinviando alla V Commissione bilancio la definizione della graduazione nel tempo della parte finanziaria, in rapporto ai problemi di copertura. Penso che tali emendamenti siano stati distribuiti ai gruppi. Qualora questi concordassero, si potrebbe passare ad esaminare la proposta nella seduta odierna, ovvero rinviarne l'esame alla seduta di domani, al fine di una più approfondita valutazione.

Forse è più opportuno seguire questa seconda ipotesi di lavoro, che propongo di accogliere, nel senso di rinviare alla seduta di domani, prevista un'ora dopo il termine della seduta antimeridiana del-

l'Assemblea, il seguito della discussione dei progetti di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 19 settembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO